



COMUNE DI URAGO D'OGLIO
Provincia di Brescia

CODICE ENTE 10443	CODICE MATERIA
DELIBERAZIONE N. 06	
COMUNE DI URAGO D'OGLIO (Provincia di Brescia)	
N° <u>218 / 2017</u> di rep.	
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO	
dal <u>10 APR 2017</u> al <u>24 APR 2017</u>	

COPIA



Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2017.

L'anno **duemiladiciassette** addì **trentuno** del mese di **marzo** alle ore 20:50 nella sala delle adunanze consiliari "G. Tovini".

Convocato con l'osservanza delle modalità di legge si è riunito il Consiglio comunale.

All'appello risultano:

	presente	assente
- PODAVITTE ANTONELLA	X	
- SQUARZONI BALESTRA LUCA	X	
- ORISIO ALESSANDRO	X	
- BONAITA MAURO	X	
- BAZZARDI DOMENICO	X	
- BARBIERI MARCO ALFIO	X	
- PIVA PATRIZIA	X	
- SALVONI SANTO	X	
- BARBIERI GIANBATTISTA	X	
- PEZZONI MASSIMO	X	
- TERZI ALESSANDRO	X	
- VOLPI MARIA CRISTINA	X	
- MARCANDELLI DANIELA	X	
Totale	<u>13</u>	

Presiede il Presidente Barbieri Marco Alfio il quale sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Partecipa il Segretario comunale dott. Paolo Bertazzoli con le funzioni previste dall'articolo 97, comma 4, lettera a), del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra l'argomento il Consigliere BAZZARDI;

VISTA la legge 5 Maggio 2009, n. 42, recante *"Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art.119 della Costituzione"* ed, in particolare, gli art. 2, commi 2, 11, 12, 13, 21 e 26;

VISTO il D. Lgs. 23/2011: *"Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale"*;

VISTI in particolare gli artt. 8 e 9 del testo di legge summenzionato nella parte in cui istituiscono, a decorrere dall'anno 2014, l'Imposta Municipale Unica in sostituzione dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

CONSIDERATO che l'art 13 del D.L. n. 201 del 6 Dicembre 2011 anticipa, in via sperimentale, l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria a decorrere dall'anno 2012, applicandola in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni dello stesso art. 13;

CONSTATATO che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione e che tali Regolamenti, anche se adottati successivamente al mese di gennaio dell'anno di riferimento del Bilancio di Previsione, hanno comunque effetto da tale data;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 151, primo comma, gli Enti locali deliberano entro il 31 Dicembre il Bilancio di Previsione per l'anno successivo e che il termine può essere differito con Decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno con cui si prevede il differimento della data di approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2017 al 31.03.2017;

VISTO il Regolamento sull'Imposta Unica Comunale, al capo II – L'Imposta Municipale Propria - approvato con propria deliberazione di C.C. n. 07 del 27/02/2014;

CONSIDERATO che la base imponibile dell'Imposta Municipale Propria é costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 504, rivalutato e moltiplicato con i nuovi coefficienti, per i quali si rimanda all'art. 6 del Regolamento comunale sull'Imposta Municipale Propria ed all'art. 13, comma 4 e 5 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011;

RITENUTO pertanto opportuno determinare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2017 nel seguente modo:

- ALIQUOTA DI BASE dell'imposta pari allo **0,86** per cento, aumentata di 0,1 punti percentuali rispetto a quanto stabilito dalla normativa vigente (art. 13, comma 6);
- ALIQUOTA dello **0,40** per cento per l'ABITAZIONE PRINCIPALE e per le relative PERTINENZE (art. 13 comma 7);
- ALIQUOTA dello **0,20** per cento per i FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE;

RITENUTO inoltre di stabilire, relativamente all'abitazione principale del soggetto passivo ed alle relative pertinenze, la detrazione prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L.201/2011 e s.m. ed i.

come risultante dalla Legge n. 214/2011, senza introdurre ulteriori agevolazioni, e precisamente una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare di Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, precisando che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

PRECISATO che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, calcolata in proporzione alla quota posseduta, si applicano anche al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. Tale agevolazione si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale iscritto al catasto (usufrutto) su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

VISTO il D. L. n. 201 del 06.12.2011, convertito nella Legge n. 214/2011;

VISTO l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

RILEVATO che sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (espressi in data 16/03/2017 dal responsabile dell'area economico-finanziaria e commercio rag. Mirani Moira) ai sensi dell'articolo 49, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

UDITE le dichiarazioni di voto dei capigruppo consiliari

Con voti: favorevoli n. 9, astenuti n. 4 (Pezzoni, Terzi, Volpi, Marcandelli), contrari nessuno, legalmente resi da n. 13 Consiglieri comunali presenti e votanti;

DELIBERA

1. di determinare, ai fini dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2017, le aliquote nelle seguenti misure:
 - ALIQUOTA DI BASE dell'imposta pari allo **0,86** per cento, aumentata di 0,1 punti percentuali rispetto a quanto stabilito dalla normativa vigente (art. 13, comma 6);
 - ALIQUOTA dello **0,40** per cento per l'ABITAZIONE PRINCIPALE e per le relative PERTINENZE (art. 13 comma 7);
 - ALIQUOTA dello **0,20** per cento per i FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE (art. 13, comma 8);
2. di stabilire, relativamente all'abitazione principale del soggetto passivo ed alle relative pertinenze, la detrazione prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L.201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, e precisamente una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare, di Euro 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, precisando che, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, senza introdurre ulteriori agevolazioni;
3. di stabilire che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, nonché la detrazione, calcolata in proporzione alla quota posseduta, si applicano anche al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. Tale

agevolazione si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale iscritto al catasto (usufrutto) su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale;

4. di inviare la presente deliberazione al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine previsto dall'art. 52 D. Lgs. 446/1997 (30 giorni dalla data in cui la presente deliberazione diviene esecutiva).
5. di dare atto che il Responsabile del procedimento è la dipendente Moira Mirani – Cat. D – ufficio economico finanziario - e che la stessa non ha fatto pervenire notizie né dichiarazioni circa un eventuale conflitto di interessi ai sensi dell'art.6/bis della Legge 241/90 e s.m.i.;
6. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 come modificata dalla L.15/2005 e dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 sul procedimento amministrativo e successive modifiche, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (TAR Lombardia), di norma alla sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni (art. 29 c.p.a.) decorrenti dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa entro 120 giorni con ricorso a rito speciale al Capo dello Stato (ex art.130 c.p.a.) ai sensi dell'art. 9 DPR 24 novembre 1971, n. 1199; inoltre, si avvisa che vi sono termini di decadenza di 120 giorni anche in caso di azione risarcitoria (proponibile anche senza previa impugnazione dell'atto ai sensi dell'articolo 30 c.p.a.). L'azione di nullità é invece soggetta al termine di decadenza di 180 giorni ai sensi dell'articolo 31 Co. 4 c.p.a..

Successivamente, il Presidente invita il Consiglio Comunale procedere alla votazione per dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di procedere prontamente all'iniziativa;

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione, espressa nei modi di legge, che ha dato il seguente risultato:

- favorevoli n. 13 su n. 13 Consiglieri comunali presenti e votanti,

D E L I B E R A

di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Marco Alfio Barbieri

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Paolo Bertazzoli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(articolo 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267)

Certifico che copia di questa deliberazione, su conforme dichiarazione del responsabile di procedimento, è stata affissa oggi 10 APR 2017 all'albo pretorio on-line e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Paolo Bertazzoli

ESECUTIVITA'


La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267).

DICHIARAZIONE

(ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.)

Attesto che la presente deliberazione è conforme, in tutte le sue componenti, al documento originale formato con strumenti informatici ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e sottoscritto in originale su supporto analogico.

Lì, 10 APR 2017



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Paolo Bertazzoli